

CHIARIMENTO DIPLOMI E CERTIFICAZIONI SFSM

Quando si parla di formazione nel settore sportivo in Italia (dirigenti e tecnici), c'è una forte disomogeneità, e numerose incomprensioni. Ciò è dovuto dalla confusione del quadro di riferimento e dalla comparsa di percorsi di crescita professionale "fake" che oscurano corsi effettivamente capaci di integrare efficacemente l'esperienza sul campo.

Una delle prime domande per capire la serietà del corso a cui si è interessati è: "che titolo o diploma viene rilasciato?"

La Scuola di Formazione delle Scienze Motorie SFSM, organizza diverse tipologie di corsi. In seguito alla partecipazione a qualsiasi tipologia di corso viene rilasciato da SFSM il proprio attestato certificato dallo CSEN, ente CONI. Il diploma SFSM è dunque riconosciuto a livello nazionale poiché redatto subordinatamente da CSEN (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI).

SFSM garantisce che l'attestato rilasciato sia certificato CSEN, quindi è garanzia legale e fiscale, poiché la Scuola di Fitness delle Scienze Motorie ha stipulato una convenzione nazionale con un Ente riconosciuto dal C.O.N.I. per il rilascio dei relativi attestati.

TITOLO DI ISTRUTTORE SPORTIVO

Nonostante, come anticipato, ci sia parecchia confusione e disinformazione, relativamente ad allenatori, trainers, istruttori e maestri di disciplina, la legge italiana prevede che chiunque vada a svolgere l'attività di operatore sportivo **debba avere una certificazione** rilasciata da:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano C.O.N.I.;
- Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
- Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
- Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria, Accademia di Danza, ecc).

Il Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 conferma le competenze sportive del C.O.N.I. - il decreto Melandri di riordino dello sport-

Il D.L. citato conferisce al CONI "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e "la promozione della massima diffusione della pratica sportiva". (Riferimento alla norma dell'art.11 della Legge 15 Marzo 1997 n.59 e nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.)

A queste norme vengono abbinate le **competenze assegnate alle Regioni** affrontate dalla legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; legge 59/97, art. 7; Dlg 31/03/98 n. 112; fino a giungere alle recenti modifiche dell'art. 117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, **la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni.**

Tra le diverse norme regionali facciamo riferimento anche alla R.L. n. 61 del 01/10/2002 che all'art.8, 3° comma, sancisce che *"nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d'adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina"* sottolineando il significato: un istruttore si definisce qualificato per disciplina solo se in possesso di brevetti rilasciati da Regione, da Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o, in alternativa di titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici professionistici, come la laurea in Scienze motorie.

COSA DEVO FARE SE MI SERVE ASSOLUTAMENTE IL CERTIFICATO CONI?

SFSM, può rilasciare anche il certificato C.O.N.I.

Per averlo, nonostante sia un surplus come spiegato sopra, basta chiederlo in segreteria al momento dell'iscrizione e del pagamento del corso. Ricordiamo che **la richiesta del certificato CONI ha un costo aggiuntivo** rispetto al costo del corso che è già comprensivo, invece, del certificato SFSM (CSEN).